

**Avv. Pierluigi Balducci**  
**Via Melo, 114 70121 — Bari**  
**Tel. e Fax 0805227239**  
**avv.balducci@libero.it**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

per il dott. **Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), nato a Bari il 10/11/1958 e residente in Noicattaro (BA), via Parco Roseti 57, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia conforme cartacea dell'originale digitale del presente ricorso, dall'Avv. **Pierluigi Balducci** (C.F.: BLD PLG 59P10 A662S – Pec: balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it – Fax 080.5227239) con lui elettivamente domiciliato in **Roma** alla **via B. Tortolini, 30 (Studio Placidi)**;

**contro**

il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** (C.F. 96402080582), in persona del Presidente *p.t.*, con sede in Roma, Via Solferino 15;

**e nei confronti**

- del dott. **Gentile Antonio** (C.F. GNT NTN 51B05 L331A), residente in Trapani V.le Falcone e Borsellino, 39;
- del dott. **Giannone Codiglione Mario** (C.F. GNN MRA 50M13 G273C), residente in Bagheria V.le Ing. G. Bagnera 18;
- del dott. **Francesco Pietro Paolo Campagna** (C.F. CMP FNC 58T21 L425P).

**per l'annullamento, in parte qua, previa concessione delle misure**

### **cautelari**

- della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionale e provinciali (bando n. 6/2016), approvata con delib. n. 1049/2018/IV del 22/05/2018 e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 05/06/2018;
- della delib. n. 1049/2018/IV del 22/05/2018, pubblicata in data 05/06/2018, recante approvazione della suddetta graduatoria e indicazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionale e provinciali (bando n. 6/2016);
- ove occorra, in parte qua, del bando di concorso per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionale e provinciali (bando n. 6/2016), approvato con delib. 1812/IV/2016 del 19/07/2016, pubblicato su G.U.R.I. del 05/08/2016, n. 62;
- dei provvedimenti non noti, ove esistenti, di assegnazione dei singoli magistrati alle specifiche sedi, in luogo del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

Con delib. n. 1812/IV/2016 del 19/07/2016, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ebbe ad approvare il bando di concorso pubblico n.

2016, per soli titoli, per la copertura di posti vacanti di giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali presso le sedi specificate nell'Allegato 1, dandone pubblicità legale mediante pubblicazione in G.U.R.I. del 05/08/2016 ed avviso sul sito istituzionale della Giustizia Tributaria datato 27/07/2016.

Con PEC del 24/10/2016 presentò domanda di partecipazione al concorso il dott. Marco Preverin, dichiarando di possedere i requisiti generali di partecipazione previsti all'art. 7 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 ed indicando in apposita scheda riepilogativa estratta all'Archivio Ufficiale della CCIAA di Bari (doc. n. T 218785511 Registro Imprese del 28/07/2016) i titoli di studio, professionali e di servizio valutabili ai sensi della Tab. "E" allegata al detto decreto.

Con delib. n. 1049/2018/IV del 22/05/2018, pubblicata nella sezione "Pubblicità Legale" e nella sezione "Concorsi" del sito internet della Giustizia Tributaria in data 05/06/2018, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a conclusione della procedura di selezione in questione, ha deliberato di approvare la graduatoria definitiva del concorso e ha dichiarato vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria fino al 195° posto, nella graduatoria ordinaria (punteggio minimo di 33,75), e fino al 7° posto nella graduatoria riservata ai concorrenti bilingue aspiranti per le sedi delle commissioni tributarie della Provincia autonoma di Bolzano (punteggio

minimo di 19,00); il dott. Preverin si è posizionato al 1543° posto, con un punteggio complessivo di punti 18,00 così suddivisi: punti 16,00 per titoli di cui alla lettera B (titoli professionali), punto 2,00 per titoli di cui alla lettera G (titoli di studio). Non sono stati invece utilmente valutati i titoli di cui alle ~~lettere~~ C (docenza) E (dipendenti da privati) ed F (amministratori, sindaci, ~~azionisti di capitale) pur presenti dal ricorrente con apposita scheda allegata alla domanda di partecipazione al concorso e richiamata nella tabella di cui al punto 3 della stessa domanda.~~

Il ricorrente, laddove fossero stati valutati i detti titoli, avrebbe conseguito circa ulteriori dieci punti, così sensibilmente scalando la detta graduatoria.

Con avviso n. 10 del 02/07/2018, pubblicato il 05/07/2018, infine, è stata data comunicazione dello scorrimento della graduatoria per ulteriori 259 posti da assegnare presso le sedi ancora vacanti.

L'omessa attribuzione al dott. Preverin del punteggio che sarebbe derivato dalla valutazione dei titoli di servizio indicati nello schema riassuntivo allegato alla domanda, ha comportato una notevolissima retrocessione in graduatoria del ricorrente, che gli impedisce di fatto l'accesso alla qualifica per la quale ha concorso e genera grave danno alla sua carriera professionale.

La commissione di concorso, peraltro, non ha fornito alcuna specifica motivazione in ordine alla mancata valutazione dei titoli di servizio, così provocando una lesione dei diritti partecipativi del ricorrente ex art. 1 L.

22/1990 e una violazione dei principi generali dell'attività amministrativa, di  
efficienza ed efficacia, di cui agli art. 1 L. 241/1990 e 97 Cost.  
provvedimenti impugnati in parte qua appaiono quindi palesemente  
per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

**1. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione degli artt. 3 e 6, co. 2 lett. h) del Bando di concorso.**

La commissione di concorso non ha valutato alcun titolo di servizio.

Pur nella omessa esplicitazione dei motivi per i quali si è ritenuto di non valutare i titoli di servizio allegati dal dott. Preverin alla propria domanda di partecipazione, deve ragionevolmente ritenersi che tale omessa valutazione sia stata causata dal fatto che il ricorrente avesse indicato detti titoli mediante allegazione di una apposita scheda personale estratta dal Registro Ufficiale della C.C.I.A.A. di Bari, ove erano descritti in dettaglio gli incarichi svolti dall'interessato in qualità di sindaco, amministratore e commissario liquidatore, alle dipendenze di imprese private od a partecipazione pubblica/privata.

La commissione, in altre parole, ritenendo che l'allegazione della detta scheda non fosse conforme alla previsione dell'art. 3 (presentazione della domanda, termini e modalità) e all'art. 6, co. 2 (norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione) del bando di concorso, ha

reputato sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi contemplata dalla lett. h) del detto articolo 6, a tenore della quale in assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti del comma 2 del medesimo articolo, i titoli non sarebbero stati valutati.

Palese è però il travisamento di presupposti in cui è incorsa la commissione esaminatrice, la quale ha evidentemente scambiato le "indicazioni" cui fa riferimento la ridetta lett. h) dell'art. 6 del bando, con le "modalità" con le quali ciascun candidato poteva fornire indicazione dei titoli di studio, professionali e di servizio di cui era in possesso, modalità rispetto alle quali, peraltro, il bando di concorso non fornisce alcuna specifica indicazione.

La dicitura contenuta nella lett. h) del comma secondo dell'art. 6 del bando, infatti, si riferisce più semplicemente, ed esclusivamente, alla ipotesi di assenza totale o parziale nell'indicazione dei titoli valutabili, di specifici elementi di tempo, luogo e *munus*, come richiesti dalle lettere precedenti dell'art. 6, co. 2 per ciascuna tipologia di titolo valutabile – esemplificativamente, i periodi di servizio svolti, la qualifica rivestita, la denominazione del datore di lavoro, la sede di impiego ecc. – lasciando invece libertà ai candidati con riguardo alla scelta delle modalità con cui elencare i titoli posseduti e ritenuti utili ai fini della valutazione ed attribuire di punteggio, secondo quanto indicato nella Tab. "E" allegata al D. Lgs. 545/1992.

la ragione di tanto, la commissione di concorso non avrebbe dovuto  
essere di valutare i titoli di servizio posseduti dal dott. Preverin atteso che  
tali titoli non erano stati del tutto pretermessi dall'interessato, ma erano stati  
forniti con una particolare modalità (neppure vietata dal bando), cioè  
mediante allegazione della scheda anagrafica personale estratta dal Registro  
Ufficiale della C.C.I.A.A. di Bari dalla quale emergevano in modo  
inequivocabile quelle specifiche "indicazioni" richieste dall'art. 6, co. 2 lett.  
h) per ciascuna tipologia di titolo (data iniziale e finale dei periodi di servizio  
svolti, denominazione dei datori di lavoro presso cui il candidato avesse  
prestato servizio, qualifica funzionale rivestita all'interno delle società ecc.)  
ed alla quale, peraltro, il ricorrente ha fatto espresso rinvio inserendo una  
postilla all'interno della tabella di cui al punto 3 della domanda di  
partecipazione al concorso.

Su quest'ultimo aspetto, in particolare, va altresì rilevato che avendo  
l'indicazione dei titoli contenuta nella detta domanda valore di dichiarazione  
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, lo scopo di  
verifica circa la veridicità degli stati e delle qualità in essa contenuti deve  
ritenersi assolto in presenza della semplice allegazione di tali stati e qualità a  
prescindere dalle concrete modalità con cui tali stati vengano dichiarati.

Ne deriva, a maggior ragione, che i titoli dichiarati dal ricorrente avrebbero  
dovuto essere considerati e valutati dalla commissione di concorso, avendone

egli fornito comprova mediante allegazione alla domanda di partecipazione, della ridetta scheda riepilogativa; tale scheda, in altri termini, deve essere considerata parte integrante della dichiarazione sostitutiva di certificazione formulata dal ricorrente in sede di compilazione e inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

Giova infine rilevare che anche laddove la commissione di concorso abbia nutrito dubbi interpretativi in relazione alla prescrizione in questione del bando (art. 6, co. 2 lett. h), non di meno avrebbe dovuto pervenire ad una applicazione elastica della disposizione della *lex specialis* in ossequio ai generali principi del *favor participationis* e della *par condicio* dei partecipanti alla procedura di selezione.

Detto rilievo ha trovato costante espressione nella giurisprudenza amministrativa in relazione alle procedure di selezione per concorso pubblico.

Il Consiglio di Stato, infatti, recentemente pronunciatosi su questione del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha precisato che *“la situazione venutasi a creare, seppure non pienamente conforme alla “lex specialis”, avuto riguardo al tenore delle prescrizioni “espulsive” (...) trova corrispondenza nel principio, talmente pacifico da esimere il Collegio dal compiere citazioni particolari, secondo cui i bandi di concorso per l'accesso agli impieghi pubblici (...) debbono garantire la maggiore partecipazione possibile di candidati. (...) In un contesto in cui risulta comprovato il*



*possesso dei titoli, di servizio e artistico - culturali, da valutare, viene in considerazione non una integrazione di documenti mancanti, ma soltanto la produzione in altra forma di quanto già dichiarato e documentato. (...). Nel caso in esame viene in questione non una integrazione di documentazione deficitaria, quanto invece una mera "trasposizione", entro la modulistica predisposta dall'Amministrazione, di dichiarazioni già rese, ancorché in maniera non pienamente conforme a quanto stabilito nel bando stesso.*

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato "proprio in ossequio al principio del "favor participationis" nelle procedure selettive, (...) l'Amministrazione, (avrebbe dovuto procedere) secondo un "modus procedendi" non lesivo della "par condicio" dei concorrenti". (cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 04/06/2018 n. 3373).

Laddove, dunque, la commissione avesse proceduto ad attribuire al ricorrente il punteggio corrispondente alla corretta valutazione dei titoli posseduti, quest'ultimo avrebbe conseguito un posizionamento in graduatoria ben diverso da quello attuale, molto probabilmente utile ai fini dell'assegnazione ad una delle sedi vacanti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; ciò anche alla luce dello scorrimento di ulteriori 259 posti, disposto più di recente giusta delib. 1196 del 26/06/2018 e comunicato con avviso n. 10 del 2/07/2018.

Da tanto deriva irrefutabilmente la illegittimità della graduatoria definitiva

approvata con la delib. n. 1049/2018/IV del 22/05/2018, pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 05/06/2018 e, per quanto di ragione, di tutti gli atti da essa derivati, poiché viziati da violazione e falsa applicazione dell'art. 6 lett. h) del bando di concorso; da violazione dei principi generali dell'azione amministrativa nei sensi sopra detti; da travisamento dei presupposti.

**2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge artt. 97 Cost., 1 e 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione dei titoli di servizio.**

Come rilevato nell'*incipit* del primo motivo, la commissione di concorso non ha esplicitato l'iter logico-procedimentale sulla base del quale si è determinata a non considerare, e conseguentemente non valutare, i titoli di servizio allegati dal ricorrente mediante rimando alla scheda riepilogativa, né ha reso noti i motivi per i quali non si è proceduto alla valutazione dei detti titoli.

Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, la illegittimità degli atti della procedura per eccesso di potere – per istruttoria carente o insufficientemente espletata – e per violazione di legge, ravvisabile nell'inosservanza dei principi generali dell'azione amministrativa ex artt. 1 L. 241/1990 e 97 Cost., nonché per violazione dell'art. 3 L. 241/1990, per omessa motivazione in ordine alla scelta di non valutare i titoli di servizio allegati dal ricorrente, seppur con

particolare modalità.

Detta condotta, inoltre, si è tradotta nell'inosservanza dell'obbligo ~~incombente~~ sulla P.A., di predisporre idonei strumenti di garanzia del ~~destinatario dell'agere amministrativo nella conduzione del procedimento che lo riguarda, ovvero dei~~ canoni di trasparenza e di massimo accesso partecipativo possibile dell'interessato, in vista dell'adozione del provvedimento finale espresso.

Anche per tali ragioni gli atti impugnati si appalesano illegittimi e meritevoli di annullamento.

#### ISTANZA CAUTELARE

Paleso è la fondatezza del ricorso.

La definizione, seppur positiva nel merito del giudizio, inoltre, priverebbe il ricorrente di un lunghissimo periodo di accrescimento della sua competenza nella qualità di giudice tributario con inevitabile ed irreparabile danno alla sua professionalità.

Peraltro, non può ignorarsi il carattere limitato nel tempo della validità della graduatoria oggetto di causa.

In conseguenza si chiede di sospendere in parte qua l'efficacia della graduatoria onde consentire l'attribuzione del giusto punteggio al ricorrente.

#### PQM

Piaccia all'On.le TAR adito, accogliere il ricorso, previa sospensiva, con

ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di giudizio.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che trattasi di giudizio ordinario per il quale la misura del versamento è pari ad € 650,00

Bari, 20/07/2018

(avv. pierluigi balducci)

Pierluigi Balducci

Firmato digitalmente da Pierluigi  
Balducci  
Data: 2018.07.23 11:29:05 +02'00'


Si attesta che il presente documento  
è copia in formato analogico dell'atto  
nativo digitale da cui è tratto.  
Bari, 23/07/2018




## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Dott. Marco Preverin (c.f. PRVMRC58S10A662J), conferisce mandato all'avv. Pierluigi Balducci a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria davanti al TAR del Lazio, per l'impugnativa della graduatoria relativa al concorso, il cui bando è stato pubblicato sulla GURE del 5/8/2016, per la individuazione dei posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, con la più ampia facoltà di legge, approvando l'operato del suddetto avvocato per rato e fermo senza bisogno di ratifica. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 DLGS n. 196/2003. Presta consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili. Elegge con loro domicilio in Roma Via Barnaba Tortolini n. 30 c/o il Dott. Alfredo Placidi.

Bari, 10/7/2018

  
Dott. Marco Preverin

è autentica la firma

Avv. Pierluigi Balducci  


**NOTIFICAZIONI ex art. 1 L. n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, in qualità di difensore, come da procura in atti, del **dott. Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, ~~previa iscrizione al n. 20/2018~~ del mio specifico registro cronologico, copia conforme della suesteso ricorso, di pagg. 13, al Consiglio di Presidenza della Commissione Tributaria, con sede **in Roma, Via Solferino, 15 - 00185 Roma**, a mezzo racc. A/R n. 78767264570-4, spedita in data 23/07/2018 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 23/07/2018

l'ufficio postale



il notificante  
(avv. pierluigi balducci)

*Pierluigi Balducci*

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, in qualità di difensore, come da procura in atti, del **dott. Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, ~~previa iscrizione al n. 21/2018~~ del mio specifico registro cronologico, copia conforme della suesteso ricorso, di pagg. 13, al Consiglio di Presidenza della Commissione Tributaria e, per esso, **all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma**, a mezzo racc. A/R n. 78767264571-6, spedita in data 23/07/2018 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 23/07/2018

il notificante  
(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, in qualità di difensore, come da procura in atti, del **dott. Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n. 22/2018 del mio specifico registro cronologico, copia conforme della suesteso ricorso, di pagg. 13, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro *p.t.* e, per esso, **all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma**, a mezzo racc. A/R n. 78767264572-7, spedita in data 23/07/2018 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 23/07/2018

il notificante  
(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, in qualità di difensore, come da procura in atti, del **dott. Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n. 23/2018 del mio specifico

registro cronologico, copia conforme della suesteso ricorso, di pagg. 13, al **dott. Antonio Gentile** (C.F. GNT NTN 51B05 L331A) residente in **Trapani V.le Falcone e Borsellino 39**, a mezzo racc. A/R n. 78767264574-9, spedita in data 23/07/2018 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 23/07/2018

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, in qualità di difensore, come da procura in atti, del **dott. Marco Preverin** (C.F. PVR MRC 58S10 A662J), ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n. 24/2018 del mio specifico registro cronologico, copia conforme della suesteso ricorso, di pagg. 13, al **dott. Giannone Codiglione Mario** (C.F. GNN MRA 50M13 G273C), residente in Bagheria V.le Ing. G. Bagnera 18, a mezzo racc. A/R n. 78767264575-0, spedita in data 23/07/2018 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 23/07/2018

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale